



COMUNE DI VICENZA  
Settore Servizi Sociali e  
Abitativi

# **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA**

**REGOLAMENTO  
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI  
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA  
INDICE**

**TITOLO I**

**FINALITA' DEL PROVVEDIMENTO**

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

**TITOLO II**

**LA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.)**

Articolo 2 Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa

Articolo 3 Composizione e Durata

Articolo 4 Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa

**TITOLO III**

**REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Articolo 5 Requisiti previsti dalla normativa regionale

**TITOLO IV**

**FATTISPECIE DI EMERGENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA IN QUANTO SOTTOPOSTI A PROCEDURA ESECUTIVA DI RILASCIO DELL'ABITAZIONE, SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE, ORDINANZA DI SGOMBERO E SEPARAZIONE TRA CONIUGI**

Articolo 6 Requisiti richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione

Articolo 7 Emergenza abitativa determinata da sfratto per finita locazione

Articolo 8 Esclusione degli sfratti per morosità dall'assegnazione in emergenza abitativa. Casi in deroga: ulteriori requisiti.

Articolo 9 Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato

Articolo 10 Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi

**TITOLO V**

**FATTISPECIE ULTERIORI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A TITOLO DI EMERGENZA ABITATIVA A PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI**

Articolo 11 Fattispecie ulteriori e soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione

Articolo 12 Requisiti richiesti per emergenza abitativa in capo a nuclei familiari di cui all'art.11

**TITOLO VI**

**ITER PROCEDURALE**

Articolo 13 Procedura

Articolo 14 Criteri e attribuzione punteggio

Articolo 15 Sistemazione alloggiativa provvisoria

**TITOLO VII**

**NORME GENERALI**

Articolo 16 Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi

Articolo 17 Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze

Articolo 18 Segreto d'ufficio

Articolo 19 Abrogazione e richiami

## **TITOLO I**

### **FINALITA' DEL PROVVEDIMENTO**

#### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati ai casi di emergenza abitativa come previsto dall'articolo 11 della Legge Regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale norma all'art.11, comma 1, autorizza i Comuni ad assegnare una percentuale degli alloggi che si rendono disponibili nel corso dell'anno, precisamente non superiore al 15% innalzabile previa autorizzazione della Giunta Regionale, *"per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare, o per provvedere a favore di particolari categorie sociali"*.

Con il seguente regolamento si riordinano, pertanto, in modo organico i criteri in base ai quali individuare i soggetti aventi titolo all'assegnazione di alloggio al di fuori delle graduatorie del bando generale di cui al CAPO II della Legge Regionale sopra citata.

## **TITOLO II**

### **LA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.)**

#### **Articolo 2 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa**

La Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.) ha la funzione di verificare il possesso dei requisiti formali e sostanziali dei nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa ex art. 11 L.R. Veneto N.10/1996.

Alla C.E.A. sono attribuite le seguenti competenze:

- a) verifica dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di erp in casi di emergenza abitativa, come previsti dal presente Regolamento;
- b) nuova verifica del possesso dei requisiti di cui al punto che precede, nei casi di riesame di cui all'art. 16, comma 3;
- c) redigere pareri circa l'analisi di problematiche abitative ed eventuali proposte di politiche o iniziative che l'Amministrazione Comunale potrebbe attivare nell'ambito dell'emergenza abitativa;
- d) redige proposte da sottoporre alla Direzione dei Servizi Sociali ed Abitativi per la collaborazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti sulla problematica dell'emergenza abitativa compresi gli ufficiali e le autorità giudiziarie del Tribunale di Vicenza.

In esito alle verifiche svolte, la C.E.A. redige apposito verbale e lo sottopone alla Direzione del Settore Servizi Sociali ed Abitativi.

Le valutazioni espresse dalla CEA hanno carattere obbligatorio non vincolante. L'Amministrazione è tenuta, pertanto, a motivare eventuali provvedimenti assunti in difformità.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della Legge Regionale Legge 2 aprile 1996, n. 10, il Comune può disporre in casi di particolare urgenza, anche in deroga al possesso dei requisiti di legittimità elencati nell'art. 5 comma 1 del presente regolamento, assegnazioni provvisorie di alloggio.

In tali casi l'Amministrazione potrà avvalersi della funzione consultiva della C.E.A. chiedendole di esprimere in merito parere facoltativo. Di tutte le assegnazioni provvisorie il Presidente, informerà, comunque la Commissione nel corso della prima seduta utile.

### **Articolo 3 - Composizione e Durata**

La predetta Commissione è costituita dai seguenti componenti:

- 1) l'Assessore ai Servizi Abitativi o suo delegato (in qualità di Presidente);
- 2) il Direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi;
- 3) due rappresentanti del Consiglio Comunale (uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza);
- 4) tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli inquilini;
- 5) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali della proprietà;
- 6) un rappresentante delle associazioni ed organizzazioni di volontariato della città che operano nel settore della solidarietà e dell'aiuto alle persone in difficoltà, iscritte all'Albo Comunale delle associazioni di volontariato sociale.

I suindicati componenti, tranne l'Assessore ed il Direttore dei Servizi Sociali ed Abitativi ed i due rappresentanti del Consiglio Comunale, sono individuati con Deliberazione della Giunta Comunale, successivamente all'insediamento di ogni nuova Amministrazione.

In caso di assenza, i componenti della commissione devono delegare per iscritto eventuali sostituti individuati tra i membri effettivi della Commissione.

La funzione di Segretario della Commissione è attribuita ad un funzionario o impiegato del Settore dei Servizi abitativi.

Con decisione assunta a maggioranza, la Commissione può invitare ai propri incontri, senza diritto di voto, rappresentanti di Uffici, Enti o Associazioni che si ritiene possano fornire elementi utili alla determinazione della Commissione.

La Commissione ha carattere permanente e potrà riunirsi anche al di fuori del normale orario di lavoro del Comune.

Considerato, peraltro, la sua composizione mista tecnico-politica, i Consiglieri Comunali che ne fanno parte vengono nominati con deliberazione del Consiglio Comunale successivamente all'insediamento di ogni nuova Amministrazione.

### **Articolo 4 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa**

Nel corso della prima riunione, la Commissione procede all'elezione del vicepresidente.

La Commissione si riunisce con cadenza periodica continuativa (generalmente due volte al mese) e si considera validamente costituita con la partecipazione di almeno tre dei suoi componenti.

La Commissione delibera, di regola, all'unanimità. In caso di mancato accordo tra i componenti, la Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti

prevale il voto del Presidente.

I componenti sono sostituiti con deliberazione della Giunta ovvero del Consiglio Comunale secondo quanto stabilito dal precedente articolo, se non partecipano a quattro sedute consecutive della Commissione.

Ai componenti la Commissione o loro eventuali delegati non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

### **TITOLO III**

## **REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

### **Articolo 5 - Requisiti previsti dalla normativa regionale**

I cittadini in condizioni di emergenza abitativa per ottenere l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, di seguito elencati:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali e se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro. Il requisito della reciprocità non è richiesto se il cittadino di altri Stati svolge o abbia svolto nell'anno precedente la data dell'istanza, attività lavorativa in conformità alla normativa vigente;
- 2) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Vicenza, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;
- 3) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi o parti di essi per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
- 4) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- 5) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore ad euro 22.388,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di €516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di € 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla

- riduzione per gli stessi prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- 6) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica, eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
  - 7) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La valutazione in ordine al possesso dei sopraelencati requisiti di legittimità è di competenza dell'U.O. Servizi Abitativi dell'articolo 6 della L.R. 2 aprile 1996, n. 10, che istruisce la domanda. In mancanza dei requisiti l'istanza viene respinta e viene data comunicazione al richiedente.

#### **TITOLO IV**

#### **FATTISPECIE DI EMERGENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA IN QUANTO SOTTOPOSTI A PROCEDURA ESECUTIVA DI RILASCIO DELL'ABITAZIONE, SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE, ORDINANZA DI SGOMBERO E SEPARAZIONE TRA CONIUGI**

#### **Articolo 6 - Requisiti richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione**

I cittadini sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio dell'abitazione, possiedano, oltre a quelli di legittimità richiamati all'articolo 5 del presente regolamento, anche i seguenti requisiti:

- 1) il nucleo familiare non deve aver rifiutato senza giustificato grave motivo un alloggio erp proposto in base alla graduatoria vigente al momento della presentazione della domanda;
- 2) residenza del richiedente nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio;
- 3) presenza di sentenza di convalida di sfratto dalla quale compaia la data di rilascio dell'alloggio;
- 4) presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una situazione di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio dell'abitazione. L'istanza potrà essere presentata anche successivamente al rilascio purché entro il termine tassativo di 15 giorni dall'avvenuta esecuzione;
- 5) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti (es. verbale di conciliazione). In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;
- 6) il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa per l'abitazione stabile, con esclusione quindi dei contratti per uso transitorio, né derivare da altre tipologie quali comodato, diritto di abitazione, ecc., inoltre non deve trattarsi di rapporti derivanti da occupazioni senza titolo accertate con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);
- 7) l'istanza di assegnazione in emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica. Eventuali variazioni della condizione di emergenza abitativa devono essere tempestivamente comunicate.

#### **Articolo 7 - Emergenza abitativa determinata da sfratto per finita locazione**

In caso di sfratto per finita locazione non sono richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli

elencati nel precedente articolo.

### **Articolo 8 - Esclusione degli sfratti per morosità dall'assegnazione in emergenza abitativa. Casi in deroga: ulteriori requisiti.**

Gli sfratti per morosità nel pagamento del canone di locazione e/o delle spese accessorie, come ogni altra procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione conseguente ad inadempienze contrattuali del conduttore, sono esclusi dalla disciplina delle assegnazioni di alloggi popolari effettuate a motivo di emergenza abitativa, al di fuori delle graduatorie dei bandi e in tempi accelerati, che è contenuta in questo Titolo IV e dell'articolo 2. La disposizione ha carattere generale ad eccezione delle specifiche deroghe previste al successivo comma 2.

In deroga alla disposizione generale contenuta nel precedente comma 1, possono presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a causa di sfratto per morosità esclusivamente i soggetti per i quali, oltre a quanto previsto agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, ricorrano anche i seguenti ulteriori requisiti tra loro alternativi:

- 1) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno sette mensilità (anche non continuative) nei 18 (diciotto) mesi antecedenti l'insorgenza della morosità e poi, in seguito all'insorgenza della morosità, alternativamente
  - fruizione di un contributo economico finalizzato al pagamento dei canoni o delle utenze domestiche da parte dei competenti Servizi Sociali
  - presentazione dell'istanza del medesimo contributo ai Servizi Sociali Territoriali e possesso dei requisiti per ottenerlo.
- 2) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno sette mensilità (anche non continuative) nei 18 (diciotto) mesi antecedenti l'insorgenza della morosità e riduzione del reddito annuo complessivo del nucleo familiare al di sotto del 50% dell'importo costituente il limite di accesso all'erp perdurante per almeno sei mesi (anche non continuativi), nello stesso periodo, durante i quali sia insorta la morosità, dovuta alla perdita del posto di lavoro o alla riduzione dell'orario, mobilità, cassa integrazione comunque definita, infortunio sul lavoro e comunque indipendenti dalla volontà del nucleo familiare richiedente;
- 3) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno sette mensilità (anche non continuative) nei 18 (diciotto) mesi antecedenti l'insorgenza della morosità e riduzione in misura non inferiore al 30% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare dovuta a spese sanitarie fiscalmente deducibili in presenza di gravi motivi di salute di un componente del nucleo familiare.

### **Articolo 9 - Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato.**

L'Amministrazione può considerare casi di emergenza abitativa quelli determinati dall'emissione di ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato per i quali sussistano i seguenti requisiti:

- 1) residenza da almeno due anni in Vicenza nell'alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di contratto di locazione oppure titolarità di contratto di locazione sottoscritto almeno due anni prima della presentazione della domanda di assegnazione;
- 2) pronuncia di ordinanza di fissazione della data di esecutività dello sfratto.

Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze

temporanee per rifacimento lavori o quelle emesse per sovraffollamento dell'alloggio, a meno che non prevedano l'ordine di sgombero coatto degli occupanti.

### **Articolo 10 - Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi.**

In caso di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione) o di cessazione della convivenza di fatto in presenza di figli minori, che assegna l'alloggio familiare, il soggetto tenuto ad abbandonarlo può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell'emissione dell'omologazione della separazione o sentenza di separazione.

In difetto di tale ultimo requisito i Servizi Abitativi potranno comunque esaminare i casi in cui sussistano comprovate e documentate situazioni di difficoltà del protrarsi della convivenza quali, ad esempio, separazione giudiziale a seguito di maltrattamenti, presenza di denunce o querele, etc.

## **TITOLO V**

### **FATTISPECIE ULTERIORI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A TITOLO DI EMERGENZA ABITATIVA A PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI**

#### **Articolo 11 – Fattispecie ulteriori e soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione.**

L'articolo 11, comma 1, della Legge Regionale 2 aprile 1996, n. 10 attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare gravi elementi e circostanze atte a configurare situazioni di emergenza abitativa.

Nell'ambito di tale facoltà i Servizi Sociali possono individuare altre fattispecie emergenziali anche rispetto a nuclei familiari che hanno in carico inserendoli in un progetto nel quale la risorsa "casa" sia collegata ad altri interventi sociali mirati all'inserimento o al recupero dell'autonomia.

Le segnalazioni possono venire anche da altri soggetti (Associazioni, Enti, Cooperative sociali) che operano a favore delle persone in difficoltà nonché dagli stessi componenti la C.E.A.

#### **Articolo 12 - Requisiti richiesti per emergenza abitativa in capo ai nuclei familiari di cui all'art.11**

Nell'ambito del processo d'aiuto descritto all'art.11 i Servizi Abitativi devono valutare che i nuclei famigliari interessati abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) siano inseriti in strutture o istituzionalizzati, quali gli ospiti in strutture di accoglienza, comunità, minori in affidamento familiare prossimi alla maggiore età, persone che, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento, siano in fase di dimissione da tali strutture;
- 2) siano a rischio di istituzionalizzazione se tale rischio è determinato da abitazione estremamente inadeguata o degradata ed il relativo disagio abitativo causi convivenze gravemente conflittuali con persone del nucleo familiare portatrici di gravi problemi di tipo sanitario o psicologico-psichiatrico;
- 3) siano privi di un'abitazione e conducano stili di vita marginali e nei cui confronti i Servizi



- Sociali effettuino la segnalazione ai fini della chiusura del processo di aiuto;
- 4) vivano in alloggi non adeguati a causa di gravi difficoltà motorie o patologiche fortemente invalidanti di cui siano portatori.

## **TITOLO VI**

### **ITER PROCEDURALE**

#### **Articolo 13 – Procedura**

I Servizi Sociali ed Abitativi accolgono l'istanza del nucleo interessato e svolgono le seguenti attività istruttorie:

- a) verifica dei requisiti generali di cui al Titolo III;
- b) individuazione e presa d'atto dei provvedimenti, documenti o autodichiarazioni attestanti le situazioni di emergenza di cui agli artt. 6, 8, 9 e 10 del presente regolamento;
- c) individuazione delle fattispecie discrezionali di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- d) diversificazione delle domande sulla base delle differenti condizioni di emergenza e trasmissione delle stesse alla C.E.A.

I Servizi Abitativi fanno pervenire alla C.E.A., tre giorni prima di ogni riunione, l'elenco delle abitazioni erp assegnabili (proprietà comunale e Ater) aggiornato alla data del suo invio.

I Servizi Abitativi assegnano gli alloggi sulla base della graduatoria e secondo le altre eventuali indicazioni formulate, immettendo nell'alloggio il nucleo entro e non oltre 20 giorni dalla messa in disponibilità dell'alloggio.

In caso di rinuncia all'assegnazione non motivata dalla presenza di difficoltà sanitarie documentate, e/o ambientali, verrà valutata dai Servizi Abitativi una seconda opzione. Ove anche questa non venisse accettata verrà disposta dagli Uffici la cancellazione del nucleo familiare dalla graduatoria.

La C.E.A. svolge le seguenti attività:

- prende atto dell'istruttoria già svolta dai Servizi Abitativi;
- svolge le verifiche, anche a campione, dei requisiti tassativamente previsti dalle disposizioni di cui al presente regolamento;
- redige il verbale obbligatorio e non vincolante di cui all'art. 2 e lo trasmette alla Direzione dei Servizi Sociali ed Abitativi.

I Servizi Abitativi concludono il procedimento seguendo l'iter di seguito descritto:

- valutano il verbale della C.E.A.;
- procedono, se necessario, ad un riesame delle condizioni di emergenza abitativa;
- procedono all'attribuzione di punteggi ed alla conseguente redazione di una graduatoria, secondo i quanto riportato nel seguente articolo.

#### **Articolo 14 – Graduatoria e attribuzione punteggi**

I nuclei familiari in possesso dei requisiti elencati nel presente provvedimento vengono inseriti in un'apposita graduatoria stilata secondo i seguenti punteggi:

|    | fattispecie   | punteggio      |
|----|---|----------------|
| a) | Nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori a carico | 1,5+0,5 x ogni |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | minore                                       |
| b) | Nucleo familiare con figli minori a carico  | 0,5 x ogni minore                            |
| c) | Nucleo familiare composto da anziani ultra sessantacinquenni  | 1,5  |
| d) | Nucleo familiare con presenza di portatori di handicap o malattie invalidanti (di almeno il 67%) purchè la disabilità venga dimostrata con idonea certificazione medica | 1  |
| e) | Nucleo familiare – anche di un solo componente – con data dello sfratto fissata entro 40 giorni dalla data di inserimento nella graduatoria                             | 3  |
| f) | Nucleo familiare – anche di un solo componente – con data dello sfratto fissata tra 41 giorni e 90 giorni dalla data di inserimento nella graduatoria                   | 2  |
| g) | Nucleo familiare – anche di un solo componente – con avvenuta esecuzione dello sfratto e conseguente sistemazione precaria e temporanea                                 | 5  |
| h) | Nucleo familiare inserito nella graduatoria generale erp (bando normale)  | 0,25   |
| i) | Nucleo familiare inserito in strutture di pronta accoglienza a carico dell'Amministrazione Comunale   | 0,10 x ogni anno continuativo di accoglienza |
| l) | Nucleo familiare in situazione di grave disagio sociale   | 1,5  |
| m) | Nucleo familiare assistito economicamente dai Servizi Sociali e Abitativi   | 2  |

Tali punteggi sono cumulabili fatta eccezione per e) e f) tra loro alternativi.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità al nucleo familiare avente il reddito inferiore ed in caso di ulteriore parità si procederà seguendo l'ordine di presentazione dell'istanza.

La graduatoria viene approvata con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Sociali ed Abitativi.

L'assegnazione degli alloggi è disposta dai Servizi abitativi ai sensi del precedente art. 13 comma 3.

Gli alloggi privi di barriere architettoniche verranno assegnati in via preferenziale ed in deroga alla graduatoria ai nuclei familiari in cui sono presenti persone con disabilità motorie, in ragione delle specifiche condizioni di salute.

### **Articolo 15 – Sistemazione alloggiativa provvisoria**

In caso di mancanza di alloggi di erp adeguati per superficie al nucleo familiare, i Servizi Abitativi provvederanno ad una sistemazione alloggiativa provvisoria che mantenga l'unità

familiare e soddisfi le esigenze elementari del nucleo. Dette sistemazioni provvisorie non potranno eccedere la durata di due anni, così come previsto dall'art. 11 della Legge regionale 10/96, comma 6.

I Servizi Abitativi potranno provvedere a sistemazioni provvisorie ai sensi dell'art.11, comma 6, L.R. 10/96. anche nei seguenti casi:

- pubbliche calamità dichiarate dalle competenti Autorità;
- sgomberi di unità abitative a seguito dell'emissione di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di edilizia e che comportino il rilascio degli immobili stessi.

## **TITOLO VII**

### **NORME GENERALI**

#### **Articolo 16 - Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi**

Avverso il mancato inserimento in graduatoria o il diniego dell'istanza di assegnazione ovvero in merito all'attribuzione del punteggio il richiedente ha facoltà di presentare richiesta di riesame, opportunamente motivata e documentata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I Servizi Abitativi esaminano tale richiesta per valutare la sussistenza dell'emergenza abitativa in base ai requisiti previsti dal presente regolamento.

Qualora il mancato inserimento o il diniego dell'istanza di assegnazione sia dipeso in tutto o in parte dalla verifica negativa dei requisiti compiuta dalla C.E.A. (art. 2 lett. a) e art.13), al fine del riesame i Servizi Abitativi richiedono alla stessa di procedere ad una nuova verifica, ai sensi dell'art. 2 lett. b).

Qualora l'istanza venga respinta, non potranno essere esaminate ulteriori richieste di riesame; il richiedente avrà, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge, così come evidenziato nella comunicazione del diniego di assegnazione a cura degli Uffici.

#### **Articolo 17 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze**

A seguito della presentazione delle domande di assegnazione di alloggio in emergenza Abitativa, gli uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze.

Il richiedente è obbligato a comunicare tempestivamente agli Uffici Comunali competenti ogni variazione della condizione di emergenza abitativa. In particolare ove la situazione di emergenza abitativa sia determinata da procedura esecutiva di sfratto il richiedente deve comunicare ogni aggiornamento sulle fasi dell'iter procedurale (esecutività del provvedimento di convalida, accesso dell'ufficiale giudiziario). Il mancato aggiornamento comporta la sospensione del procedimento di assegnazione.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati tramite consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e degli accertamenti esperiti dai competenti Uffici, anche di polizia giudiziaria, coinvolti, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la C.E.A. esprimerà parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare ai sensi di legge.

### **Articolo 17 - Segreto d'ufficio.**

I componenti ed i partecipanti alle sedute della C.E.A. sono tenuti al segreto d'ufficio.

E' vietato trasmettere o divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione.

L'accesso agli atti ed alle informazioni in possesso degli uffici è consentito nel rispetto della L.241/1990, del D. Lgs.196/2003 e del relativo Regolamento Comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

### **Articolo 19 – Abrogazione e richiami**

Il presente regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa abroga ogni altra disposizione comunale, o sue parti, nella materia oggetto del presente regolamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica quanto previsto dalla L. 241/1990.